

Regolamento per lo svolgimento delle attività di verifica degli interessi moratori nelle transazioni stragiudiziali e giudiziali.

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 - Tempistica attività del ciclo passivo	3
ART. 2 - Responsabilità dirigenziale.....	3
ART. 3 - Contestazioni formali.....	3
ART. 4 – Fatture e Note debito interessi	4
ART. 5 - Tipologie controlli	4
ART. 6 - Proposta transattiva.....	4
ART. 7 – Approvazione atto transattivo	5

PREMESSA

Il presente regolamento persegue in primo luogo lo scopo di richiamare brevemente le attività preliminari di una corretta gestione del ciclo passivo aziendale, al fine di evitare di incorrere in ritardati pagamenti che conseguono nella determinazione di interessi moratori richiesti sistematicamente dai fornitori. In secondo luogo, di stabilire un metodo di campionamento di verifica degli interessi moratori, sia nella fase stragiudiziale che durante i contenziosi già radicati, in particolar modo nelle situazioni in cui le verifiche numeriche delle fatture/note debito interessi siano numerose e di importi consistenti.

Tutto ciò premesso si dispone quanto segue:

ART. 1 - Tempistica attività del ciclo passivo

Si richiama il Regolamento “Gestione del Ciclo Passivo” che determina la tempistica per la registrazione, la liquidazione ed il pagamento delle fatture.

Fatto salvo quanto previsto per la procedura di liquidazione automatica si conferma che:

- la registrazione delle fatture deve avvenire entro 10 gg dall’arrivo in Archivio Temporaneo;
- la liquidazione delle fatture deve essere disposta dalle Strutture competenti entro 30 gg dalla loro assegnazione;
- i mandati di pagamento devono essere emessi entro 20 giorni dalla data di liquidazione delle fatture.

ART. 2 - Responsabilità dirigenziale

Le Strutture aziendali coinvolte in processi che comportano pagamenti ai fornitori devono adottare tutte le azioni utili a garantire il rispetto dei termini di cui all’articolo 1.

ART. 3 - Contestazioni formali

Qualora le fatture siano oggetto di contestazione totale o parziale, la Struttura competente alla liquidazione deve inviare al fornitore ed all’eventuale cessionario possibilmente una PEC motivando le ragioni della mancata liquidazione e chiedendo contestualmente l’emissione di una nota di credito.

La stessa Struttura deve, altresì, porre in stato di blocco le fatture sulla procedura amministrativo-contabile SISAR AMC, specificando la motivazione della contestazione, allegando nel sistema informativo copia della nota inviata al fornitore ed eventualmente procedendo alla liquidazione della sola parte della fattura che risulti essere effettivamente dovuta.

ART. 4 – Fatture e Note debito interessi

La S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo procede alla registrazione nella contabilità aziendale delle fatture o note di debito ricevute ed assicurare le necessarie verifiche per stabilire la fondatezza e la congruità delle richieste.

ART. 5 - Tipologie controlli

Gli accertamenti a cura della S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo sono finalizzati a:

1. verificare l'eventuale prescrizione delle fatture
2. verificare la data di emissione del mandato di pagamento e, dunque, del possibile ritardo;
3. stabilire la corretta applicazione del tasso moratorio previsto;
4. determinare l'importo degli interessi moratori effettivamente dovuti, calcolato sull'imponibile della fattura, con criterio analitico o a campione secondo quanto previsto dalle successive disposizioni

ART. 6 - Proposta transattiva

Transazioni stragiudiziali

In esito ai controlli di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art 5, la S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo è autorizzata a formulare inizialmente alla controparte una proposta transattiva che preveda il riconoscimento di una somma non superiore al 50% degli interessi richiesti, con conseguente proposta di storno della restante parte ed emissione da parte del fornitore di una nota di credito di pari importo.

In casi particolari, collegati alla rilevanza della massa debitoria ed espressamente autorizzati dalla Direzione Aziendale, la proposta transattiva può prevedere il riconoscimento di una somma superiore al 50% degli interessi richiesti.

La S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo dovrà svolgere gli accertamenti, di cui al punto 4 dell'articolo 5, sull'imponibile delle fatture pagate in ritardo, in maniera capillare se il loro numero, complessivamente contenuto nelle note debito indicate nella richiesta, non sia superiore a 100, previa esclusione dal conteggio dei documenti i cui interessi reclamati siano di importo inferiore ad €. 5,00, mentre per importi superiori la verifica potrà essere effettuata a campione sul 50% delle fatture oggetto della proposta transattiva formulata ai sensi del precedente comma.

Esempio: interessi richiesti dal fornitore € 500.000, proposta transattiva € 250.000 (50% interessi richiesti), controllo a campione € 125.000 (50% interessi riconosciuti da proposta transattiva).

Transazioni giudiziali

La definizione transattiva di contenziosi aventi ad oggetto ingiunzioni di pagamento di interessi moratori sarà curata in modo autonomo dal legale incaricato, previa acquisizione delle verifiche contabili sulle fatture azionate, effettuate dalla S.C. Ciclo Passivo secondo le modalità indicate dall'art.5.

In tali ipotesi la SC Affari Legali deve tempestivamente trasmettere l'elenco delle fatture/note debito interessi moratori alla S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo, ai fini della verifica contabile della congruità dei conteggi, con modalità analitica o a campione sulla scorta del numero di documenti da controllare e in ogni caso di concerto con il legale incaricato della gestione della causa.

ART. 7 – Approvazione atto transattivo

Nel caso di importi inferiori ad €. 40.000,00, la S.C. Gestione Finanziaria Ciclo Passivo è autorizzata a sottoscrivere autonomamente le proposte transattive stragiudiziali con adozione di determinazione dirigenziale e ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Per le transazioni che prevedono il riconoscimento di importi superiori ad €. 40.000,00, la transazione dovrà essere sottoscritta dal Direttore Generale (o suo delegato) previa adozione di un atto deliberativo.